



VIENNA INSURANCE GROUP

“DANUBIO DRIVE”

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- b) Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive dell’Informativa sulla Privacy**

Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione e le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

Limitatamente alla garanzia di Responsabilità civile da circolazione, è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet della Compagnia il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di Veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle offerte dalla Compagnia.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.donauassicurazioni.it.

La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente ogni variazione del contratto derivante da modifiche legislative.

“Area Clienti”: collegandosi al sito www.donauassicurazioni.it e registrandosi nell'apposita sezione “Area personale” è possibile consultare la propria posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali tra i quali l'Attestazione dello stato di rischio.

Per ogni chiarimento è possibile consultare il proprio intermediario assicurativo di fiducia, che fornirà tutte le risposte necessarie.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group è un'impresa di assicurazione austriaca costituita sotto forma di società per azioni facente parte del Vienna Insurance Group, con sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria).

In Italia Donau ha sede secondaria in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, con recapito telefonico al n. +39028975691, fax n. +390289756920, sito internet www.donauassicurazioni.it, email: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata “Finanzmarktaufsicht – FMA”. La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (“Codice delle Assicurazioni Private”), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il Codice Impresa D867R al n. I.00067.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

2017 è di 90,65 milioni di Euro (di cui € 62,05 milioni per il ramo danni ed € 28,60 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui € 10,36 milioni per i rami danni ed € 6,21 milioni per i rami vita).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 74,08 milioni di Euro (di cui € 51,70 milioni per i rami danni ed € 22,38 milioni per i rami vita).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 229,20%.

Si fa presente che l'indice di solvibilità è il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

a) Formula tariffaria

L'assicurazione può essere stipulata nella forme:

- “**Bonus/Malus**”, che si articola in 27 classi di merito e che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri pagati nel Periodo di osservazione secondo le regole dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione;
- “**Bonus/Malus con franchigia**” che si articola in 27 classi di merito e che prevede riduzioni (Bonus) o maggiorazioni (Malus) di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri pagati nel Periodo di osservazione secondo le regole dettagliatamente descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La presenza e l'ammontare della franchigia fissa e assoluta, per ogni sinistro, è precisato in polizza. **Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

Si invita il Contraente a prendere visione della Sezione N - CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE) che disciplina i Periodi di osservazione della sinistrosità e tutte le regole specifiche per l'assegnazione ed evoluzione delle classi di merito “DONAU”.

b) Coperture assicurative

La garanzia di responsabilità civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del Veicolo assicurato. Per la descrizione dell'oggetto dell'assicurazione si rinvia all'art. 1.1 “Oggetto dell'assicurazione” della Sezione B, che prevede la copertura della Assicurazione obbligatoria dei Rischi della Responsabilità civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza. Inoltre, si rinvia all'articolo citato per la descrizione della copertura limitata relativa ai veicoli a rimorchio identificati, muniti di targa propria.

c) Esclusioni

AVVERTENZA: Si informa il Contraente che il Contratto prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dare luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

In particolare, l'Assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- a) assenza di abilitazione alla guida del conducente;
- b) assenza dell'istruttore nel Veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo;
- c) circolazione di Veicolo con “targa prova” senza osservanza delle disposizioni vigenti;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- d) per i danni alla persona causati ai trasportati e derivanti da trasporto vietato, abusivo o non conforme alle disposizioni normative;
- e) noleggio del Veicolo con conducente senza prescritta licenza od guida del Veicolo da persona diversa dal Proprietario, da un suo dipendente o collaboratore occasionale;
- f) guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- g) assenza di revisione obbligatoria ai sensi della legge;
- h) dolo del conducente.

Per maggiori dettagli relativi alle predette ipotesi di esclusione si invita il Contraente a prendere visione dell'art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione B – "Condizioni Generali Responsabilità Civile Veicoli Terrestri".

d) Rivalsa

AVVERTENZA: *Si evidenzia che il Contratto prevede il diritto di rivalsa a favore della Compagnia ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni. Ciò significa che in determinati casi DONAU potrà chiedere al contraente il pagamento di quanto liquidato al terzo danneggiato a titolo di risarcimento del danno.*

In particolare, l'esercizio del diritto di rivalsa è previsto nei seguenti casi:

- esclusione della copertura assicurativa (art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Veicoli Terrestri);
- dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente in ordine alle circostanze del rischio (art. 5.2 "Dichiarazioni inesatte e reticenti" ed art. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni);
- mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio (art. 5.3 "Aggravamento del Rischio" ed art. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni);
- qualora l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa (art. 2.2 "Rivalsa" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Veicoli Terrestri R.C.A.);
- nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro (art. 3 "Denuncia di Sinistro" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità civile Veicoli terrestri R.C.A.);
- ed in tutte le altre ipotesi di cui all'art. 144 del Codice della Assicurazioni Private.

Si rinvia per maggiori dettagli agli artt. 5.4 "Rivalsa" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni, 2.2 "Rivalsa" e 3 "Denuncia di Sinistro" della Sezione B – Condizioni Generali Responsabilità Civile Veicoli Terrestri R.C.A.

e) Franchigie, scoperti e massimali

AVVERTENZA: *Si informa il Contraente che la copertura assicurativa è valida entro i limiti convenuti nel Contratto, ovvero i massimali previsti in polizza.*

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta, la presenza e l'ammontare della franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro è precisato in polizza. Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- a. valore del massimale per danni a persone 6.070.000 Euro
 - o danno provocato per danni a persone 2.000.000 Euro
 - o importo risarcito 2.000.000 Euro
 - b. valore del massimale per danni a persone 6.070.000 Euro
 - o danno provocato per danni a persone 6.500.000 Euro
 - o importo risarcito 6.070.000 euro.
- f) Modalità di rinnovo contrattuale
In base alle nuove disposizioni normative, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere tacitamente rinnovato.

Pertanto non sussiste alcun obbligo di comunicazione di disdetta.

Tuttavia l'impresa al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operanti le garanzie prestate con la polizza sottoscritta fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. In questo caso si applicheranno quindi le disposizioni dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile relative al Periodo di Tolleranza.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 1.2. della Sezione A – “Condizioni Generali Comuni”.

3.1. Estensione della copertura (eventuale)

Il contratto prevede l'estensione della garanzia della responsabilità civile obbligatoria per i danni:

- causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, escluse le Aree Aeroportuali, sia civili sia militari;
- involontariamente cagionati a Terzi non trasportati sul veicolo;
- causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
- involontariamente cagionati ai Terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa.
- derivanti dalla circolazione dei veicoli adibiti a scuola guida, limitatamente alla responsabilità dell'istruttore.

Per le disposizioni di dettaglio delle predette coperture nonché per le specifiche esclusioni si rinvia all'art. 1.1 lett. a) – d).

Si rileva che la SEZIONE – “Condizioni Aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'assicurazione della responsabilità civile” prevede specifiche ipotesi di estensione della copertura, che saranno valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

In particolare si evidenziano e si invita a prendere visione dei seguenti punti per maggiori dettagli:

- D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri Causati da Guida in Stato di Ebbrezza o sotto l'effetto di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope;
- D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per omissione o mancato superamento della Revisione Obbligatoria;
- D. 4) Guida Esclusiva;
- D. 6) Guida Libera.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Si invita il Contraente a leggere attentamente l'art. 1.3 “Soggetti esclusi” della Sezione B – “Condizioni generali responsabilità civile Veicoli terrestri (R.C.A.)” che dispone, tra l'altro, che non è considerato Terzo e, pertanto non ha diritto alla copertura assicurativa, il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Limitatamente ai danni alle cose, non sono considerati Terzi ai fini del Contratto di Assicurazione i seguenti soggetti:

- Il Proprietario, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario del Veicolo;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del Sinistro e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- Quando l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti in ordine alle circostanze del rischio ovvero la mancata comunicazione dell'aggravamento dello stesso possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alla lettura degli articoli 5.2 "Dichiarazioni inesatte e reticenti" e 5.3 "Aggravamento del Rischio" della Sezione A – Condizioni Generali Comuni.

6. Premi

Il Premio ovvero la prima rata dello stesso devono essere pagati al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste in polizza, contro il rilascio di Quietanza.

Il pagamento va eseguito, mediante bonifico, altri mezzi di pagamento bancari o postali, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario tramite il quale è stato stipulato il contratto espressamente in tale qualità, oppure mediante assegno (bancario, postale o circolare) munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Intermediario nella predetta qualità.

Il premio può anche essere pagato con denaro contante, fatti salvi i limiti stabiliti dalla disciplina Antiriciclaggio

Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ovvero in base ai fattori di Rischio dichiarati dal Contraente. La valutazione del Rischio e la determinazione del Premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede della Compagnia e dell'Agenzia ove è stato stipulato il Contratto, nonché sul sito Internet www.donauassicurazioni.it.

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio annuo.

L'importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'impresa all'intermediario.

AVVERTENZA: In determinati casi di cessazione del rischio il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Si invita il Contraente a prendere visione, all'interno della Sezione A – Condizioni Generali Comuni, degli seguenti articoli che regolamentano i casi e le modalità del diritto al rimborso:

- art. 8 – "Trasferimento della Proprietà del Veicolo", lettera c) "Risoluzione del Contratto";
- art. 9 – "Distruzione, Demolizione o Esportazione definitiva del Veicolo, lettera b) "Risoluzione del Contratto";



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- art. 10 – “Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicoli”, lettera b) “Risoluzione del Contratto”;

7. Informativa in corso di contratto

La Compagnia s’impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

Sulla stessa sono anche indicate le modalità per procedere al rimborso di eventuali sinistri, liquidati totalmente nel corso del periodo di osservazione, che abbiano determinato l’evoluzione in malus della classe di merito. I sinistri considerati ai fini di tale evoluzione sono quelli per i quali sia stata riconosciuta la responsabilità principale o quelli per cui sia stata riconosciuta la responsabilità paritaria, ma assieme ad altri precedenti, abbiano concorso al superamento del 50%. Al fine del conteggio del cumulo fra sinistri paritari viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Sulla medesima informativa viene indicata altresì la possibilità di reperire informazioni relative alla proposta di rinnovo del rapporto, presso un intermediario o tramite il sito internet della Compagnia www.donauassicurazioni.it

8. Attestazione sullo stato del rischio

La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, in conformità alle disposizioni normative emanate dall’IVASS con il regolamento nr.9 del 19 maggio 2015, invia per via telematica alla Banca Dati Attestati, le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell’annualità assicurativa, compresa l’evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, e mette a disposizione degli assicurati, per la consultazione in via telematica nell’apposita sezione “Area Clienti”, l’Attestazione sullo Stato del Rischio.

In alternativa, è prevista la possibilità per il Contraente o, se persona diversa, il Proprietario del veicolo, l’Usufruttuario, l’Acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario, di richiedere in qualunque momento:

- una stampa cartacea dell’attestato di rischio rivolgendosi al proprio intermediario di fiducia.
- L’invio dell’attestato di rischio mediante posta elettronica, tramite l’apposita funzionalità prevista nell’Area dedicata del sito dell’impresa, alla sezione contatti – servizio clienti

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa e non possono essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto, in quanto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall’Impresa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati senza necessità di consegna del documento cartaceo.

L’Attestazione sullo stato del rischio, viene rilasciata anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il Periodo di Osservazione risulti concluso.

Nei casi di cessazione del rischio, sospensione del contratto e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo il periodo di validità dell’Attestazione sullo Stato del Rischio è pari a cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce ed il Proprietario (o il Locatario in caso di Leasing ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Trascorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’ Attestazione sullo Stato del Rischio, ai fini dell’assegnazione della classe di merito è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per le disposizioni di dettaglio si rinvia alla lettura dell'art. 6 – “Attestazione sullo Stato del Rischio” della Sezione A – Condizioni generali comuni.

Si invita il Contraente a prendere visione della Sezione N – “Condizioni speciali dell’Assicurazione Obbligatoria per la responsabilità civile (Forme Tariffarie) che al punto N.4) descrive i criteri di individuazione della Classe di merito di Conversione Universale.

AVVERTENZA: *La Classe di merito di Conversione Universale (c.d. CU) riportata sull’Attestato sullo Stato del Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RC-Auto di ciascuna compagnia.*

9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento del premio o delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Le imposte e le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da DONAU. Al premio per la garanzia RCA verranno applicate le imposte definite su base provinciale come previsto dal *D.Lgs.6 maggio 2011, n. 68* (oltre al 10,5 %. Quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale);

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno per la garanzia Responsabilità Civile autoveicoli

La denuncia di sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 (“modulo blu”), e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso

AVVERTENZA: *La denuncia deve essere presentata all’Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Rappresentanza Generale per l’Italia della DONAU entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza.*

In ogni caso, consultando il sito internet www.donauassicurazioni.it sarà possibile ottenere l'indicazione per la formalizzazione della denuncia e per l'individuazione dei competenti centri di liquidazione sinistri

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. DONAU si riserva, in tale ipotesi, il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Il danneggiato potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 del, decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private).



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group ha aderito al sistema di risarcimento diretto a far data dal 1.1.2014.

Pertanto, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di Risarcimento Diretto prevista dall'**art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private**, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore.

Per tali sinistri la Società ha l'obbligo di fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento dei danni (art.9 Decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n°254).

Il trasportato deve invece richiedere il risarcimento del danno direttamente all'assicuratore del veicolo su cui era a bordo, avvalendosi della normativa prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

L'impresa è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei seguenti termini:

Per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alla richiesta, sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore, se, unitamente alle richiesta sarà allegato il "modulo blu" compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte dell'assicuratore.

Dopo la comunicazione della somma offerta, la Società procede al pagamento entro i 15 giorni successivi dalla dichiarazione di accettazione da parte del danneggiato.

13. Incidenti stradali con controparti estere (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un Veicolo immatricolato all'estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata A/R all'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale ("UCI"), all'indirizzo **UCI - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO** indicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavoro dell'UCI. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute sul sito internet <http://www.ucimi.it/>.
- se il sinistro è avvenuto all'estero si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero", artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle Regole Evolutive. A tal fine, il Contraente dovrà offrire



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

alla Compagnia il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto.

Detta facoltà è ammessa per i sinistri rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, tramite richiesta dell'importo liquidato e relativo rimborso alla Stanza di Compensazione istituita presso CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – via Yser, 14 – 00198 Roma.

In caso di rimborso, la Compagnia provvederà a consegnare al Contraente una nuova Attestazione sullo Stato di Rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Si rinvia al punto C.5) della Sezione C - Condizioni Speciali dell'Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (Forme Tariffarie) per le disposizioni di dettaglio.

15. Accesso agli atti della Compagnia (garanzia Responsabilità Civile autoveicoli)

Conformemente a quanto disposto dall'art. 146 del Codice delle Assicurazioni, DONAU garantisce il diritto di accesso agli atti da parte dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati in Italia quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

Il diritto di accesso può essere esercitato:

- a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali la compagnia non ritiene di fare offerta;
- b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
 - decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
 - decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- c) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

La richiesta di accesso agli atti dovrà essere fatta per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

DONAU Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano (MI)
Ufficio Sinistri
Fax: 02 897569 40

oppure all'intermediario presso il quale è assegnato il contratto.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, indirizzandoli a Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - email: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia www.donauassicurazioni.it/ contatti/ reclami.

Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Agente o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all'Agente con il quale si è entrati in contatto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il consumatore – Come presentare un reclamo".

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico e email;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Donau e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva la facoltà per il contraente assicurato che ha presentato reclamo di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole ricorrendo a sistemi conciliativi, quali:

Negoziazione assistita. Procedura istituita dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015. Il danneggiato da sinistro stradale dovrà, a pena di improcedibilità, tentare preliminarmente la negoziazione assistita avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

Mediazione. Procedura istituita dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Per le controversie relative ai contratti assicurativi il contraente e/o l'assicurato prima di adire l'Autorità Giudiziaria devono necessariamente avviare tale procedura, depositando apposita istanza presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Conciliazione paritetica. Procedura introdotta successivamente ad un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni di Consumatori. E' possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema ANIA.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

| | |
|--|--|
| Agenzia | L'intermediario assicurativo iscritto nella Sezione A del RUI e incaricato dalla Compagnia. |
| Ania | Associazione Nazionale Fra le Imprese Assicuratrici |
| Aree Aeroportuali | Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari. |
| Assicurato | La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il Contratto. |
| Assicurazione | Il Contratto di Assicurazione. |
| Attestato di Rischio/Attestazione sullo Stato del Rischio | Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato. |
| Banca dati degli Attestati di Rischio | La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS, che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio. |
| Carta Verde | Certificato internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione del Veicolo negli stati esteri in esso indicati. Il Certificato di Assicurazione è il documento che nell'assicurazione obbligatoria RC-Auto viene rilasciato dalla Compagnia attestante l'adempimento dell'obbligo di Assicurazione. Dal Certificato deve risultare, tra l'altro, il Periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il premio. E' obbligatorio tenerlo a bordo del Veicolo a disposizione per eventuali controlli. |
| Certificato di Assicurazione | |
| Circolazione | Il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso. |
| Classe di Conversione Universale (CU) | Meccanismo con regole di assegnazione ed evoluzione per rappresentare la storicità del rischio del Veicolo assicurato che consente alle classi di merito delle varie compagnie di assicurazione di essere fra loro comparabili, in modo da facilitare i passaggi da un assicuratore all'altro. |
| Classe Di Merito | Categoria alla quale il Contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata. |
| Coassicurazione | Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria). |
| Codice delle Assicurazioni | Il Codice delle Assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

| | |
|--|---|
| Compagnia | L'impresa assicuratrice, ovvero DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 45, la sede secondaria italiana della DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group con sede in Vienna, Schottenring 15 (Austria). |
| CONSAP | La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it). |
| Contraente | La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il Contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra cui quello di pagare il Premio. |
| Contratto | Il contratto di Assicurazione. |
| Denuncia | Avviso del verificarsi di un Sinistro alla Compagnia o all'Agenzia. |
| Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l'Italia | La Compagnia che presta le garanzie stabilite nel Contratto. |
| Estensione territoriale | Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. |
| Familiare Convivente | Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio/convivente di fatto, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia. |
| Fascicolo Informativo | Il documento predisposto dalla Compagnia ai sensi del Regolamento IVASS n. 35/2010, costituito dalla Nota informativa e le Condizioni generali, speciali e particolari applicabili al Contratto, e consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza. |
| Franchigia | La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre. |
| Intermediario | L'Intermediario assicurativo iscritto regolarmente nel RUI mediante il quale è stato stipulato il Contratto. |
| IUR | Identificativo Univoco del Rischio. Lo IUR è un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, sugli Intermediari di Assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. |
| Leasing | Contratto di locazione in cui il Locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico. |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

| | |
|---|--|
| Locatario | L'utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione. |
| Massimale | Somma massima liquidabile dalla Compagnia a titolo di risarcimento del danno. |
| Norme Tariffarie | Le norme regole della Compagnia che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari. |
| Nucleo Familiare | Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia. |
| Parti | Denominazione utilizzata collettivamente per indicare il Contraente e la Compagnia. |
| Periodo di Assicurazione | Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. |
| Periodo di Osservazione | Il periodo rilevante ai fini dell'applicazione delle Regole Evolutive per la determinazione della Classe di Merito. |
| Periodo di Tolleranza | Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal Contratto - entro il quale, ai sensi dell'articolo 1901, comma 2 del Codice Civile, l'Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. |
| Polizza | La scheda sottoscritta dal Contraente e dalla Compagnia comprovante l'esistenza ed il contenuto del Contratto di Assicurazione. La Polizza viene emessa dalla Compagnia e consegnata al Contraente al momento del pagamento del Premio. |
| Polizza Amministrata con Libro Matricola | La Polizza che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente. |
| P.R.A. | Pubblico Registro Automobilistico. |
| Premio | Somma di denaro dovuta dal Contraente all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. |
| Proprietario del Veicolo | Intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
| Quietanza | Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del Premio/della rata di Premio o dell'indennizzo rilasciata dal percettore della stessa somma (rispettivamente, la Compagnia o l'Assicurato/terzo danneggiato). La Quietanza per il pagamento del Premio viene rilasciata dalla Compagnia o dall'Agente e indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. |
| RC-Auto | I Rischi della responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683


| | |
|-------------------------------------|---|
| (Responsabilità Civile Auto) | Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'assicurazione. |
| Regole Evolutive | Modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della Classe di Merito. |
| Responsabilità Paritaria | Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
| Responsabilità Principale | Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. |
| Risarcimento | Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro |
| Risarcimento diretto RUI | Procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n.254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del C.D.A. in vigore dal 1° febbraio 2007 Il Registro per gli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso l'IVASS. |
| Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. |
| Sinistro Tardivo | Sinistro non indicato nell'attestato di rischio in quanto pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, o relativo a copertura temporanea, laddove l'assicurato abbia cambiato Compagnia. |
| Stato di Necessità | L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona. |
| Tariffa | La Tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del Contratto. |
| Terzi | Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni. |
| Veicolo | Indica qualunque Veicolo a motore dotato di due o più ruote. |

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali



G. Brandstätter
Managing Director



F. Mandelli
Head of Underwriting



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

DanubioDrive

Condizioni Contrattuali per l'assicurazione dei Ciclomotori



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INDICE

| | |
|---|-----|
| SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI | 4 |
| Art. 1 – Durata Del Contratto..... | 4 |
| Art. 2 - Condizioni Applicabili | 4 |
| Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia..... | 5 |
| Art. 4 - Estensione territoriale..... | 5 |
| Art. 5 - Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente | 5 |
| Art. 6 - Attestazione sullo Stato del Rischio..... | 6 |
| Art. 7 - Rilascio di duplicati..... | 7 |
| Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Veicolo | 7 |
| Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo..... | 8 |
| Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo | 9 |
| Art. 11 - Sospensione in corso di contratto..... | 10 |
| Art. 12 - Imposte e Tasse..... | 10 |
| Art. 13 - Competenza territoriale | 10 |
| Art. 14 – Altre assicurazioni | 10 |
| Art. 15 - Forma delle comunicazioni..... | 10 |
| Art. 16 – Prescrizione..... | 10 |
| Art. 17 - Rinvio alle norme di legge | 11 |
| SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI TERRESTRI (R.C.A.) | 12 |
| Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione | 12 |
| Art. 2 – Rischi esclusi e Rivalsa | 13 |
| Art. 3 – Denuncia di sinistro | 14 |
| Art. 4 - Gestione delle Vertenze | 14 |
| SEZIONE D - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | 15 |
| D.1) Rinuncia alla Rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope..... | 15 |
| D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria | 15 |
| D. 4) Guida Esclusiva | 15 |
| D. 6) Guida Libera | 15 |
| D. 7) Non Tacita Proroga..... | 15 |
| SEZIONE N- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE | 16 |
| N. 1) Bonus/Malus | 16 |
| N. 2) Bonus/Malus con franchigia | 16 |
| N. 3) Periodi di osservazione della sinistrosità | 16 |
| N. 4) Classe di Merito di conversione universale..... | 16 |
| N. 5) Classe di merito "DONAU" e percorso evolutivo..... | 21 |
| N. 6) Facoltà del contraente di rimborsare i sinistri liquidati..... | 255 |
| N. 7) Sostituzione del contratto | 266 |
| N. 8) Sostituzione del ciclomotore..... | 266 |
| SEZIONE V- VINCOLI | 277 |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

Cond.V1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing 277
Cond.V2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing (pagamento anticipato, in
unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del
contratto di Leasing) 277

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... 288



**Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20**

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

Art. 1 – Durata Del Contratto

1.1 Durata

Salvo diverso accordo tra le parti il Contratto, è stipulato per una durata annuale.

Qualora il Contratto venga concluso per un periodo di un anno più frazione di anno, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale. Alla scadenza del suddetto periodo, il Contratto sarà rinnovato, **secondo le condizioni contrattuali ed economiche vigenti al momento del rinnovo**, per il periodo di un anno.

Qualora il Contratto venga emesso in sostituzione e per la residua durata di un altro Contratto annuale, esso **non sarà considerato “Contratto di durata inferiore all’anno”** ai sensi del successivo punto 1.3.

1.2 Rinnovo

Come indicato all'art.170 bis (Durata del Contratto) del Codice delle Assicurazioni Private, per effetto della conversione in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, *“il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o di anno più frazione nel caso in cui l’assicurato desideri una scadenza diversa, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.”*

Per quanto sopra non sussiste alcun obbligo di comunicazione di disdetta.

Tuttavia l’impresa al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operanti le garanzie prestate con la polizza sottoscritta fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza. In questo caso si applicheranno quindi le disposizioni dell’art. 1901, comma 2, del Codice Civile relative al Periodo di Tolleranza.

1.3 Contratti di durata inferiore ad un anno

E’ **esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere **comprovate da idonea documentazione**.

Art. 2 - Condizioni Applicabili

2.1 Condizioni di Assicurazione

Al Contratto si applicano le Norme tariffarie e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della sua conclusione o, in caso di rinnovo, al momento del rinnovo dello stesso. Le Condizioni di Polizza si trovano all’interno del Fascicolo informativo consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza e sono inoltre disponibili presso ogni Agenzia della Compagnia e sul sito internet www.donauassicurazioni.it, dove è possibile calcolare un preventivo gratuito.

2.2 Variazioni tariffarie

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare le Norme Tariffarie al momento della scadenza annuale. A tal fine, **almeno trenta giorni prima della scadenza**, le nuove condizioni di Premio saranno comunicate per iscritto al Contraente e **rese disponibili presso tutte le Agenzie e sul sito internet della Compagnia.**

Il pagamento del nuovo Premio equivale all’accettazione dello stesso e comporta il perfezionamento di un nuovo rapporto alle condizioni tariffarie proposte dalla Compagnia.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

3.1 Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al momento della consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di Quietanza.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia o altro Intermediario tramite il quale è stato stipulato il Contratto, autorizzati a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore (Certificato di assicurazione e Carta Verde).

3.2 Decorrenza della Garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha **effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento**.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima o non paga il Premio alla successiva scadenza annuale, l'Assicurazione **resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il **diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile**.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Compagnia rilascia il Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

L'Assicurazione **non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate**.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed **entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria RC-Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, comma 2 del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.

Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del Periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima alla Compagnia, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 5 - Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente

5.1 Determinazione del Premio

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al conducente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell'Attestazione sullo Stato di Rischio.

5.2 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio (ad es. sesso, età, luogo di residenza del proprietario o del



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Locatario in caso di leasing, Classe di Conversione Universale, Sinistri degli anni precedenti, ecc.), **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto, ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**

5.3 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare **comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio**. Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di variazioni delle circostanze che possano comportare l'aggravamento del Rischio, **il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

5.4 Rivalsa

Per la garanzia RC-Auto, in caso di dichiarazioni inesatte o di mancata comunicazione ai sensi dei predetti punti 5.2 e 5.3, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.

Art. 6 - Attestazione sullo Stato del Rischio

6.1 Termini per il rilascio

La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del Contratto, in conformità alle disposizioni normative, invia per via telematica alla Banca Dati Attestati, le informazioni relative alla classe di merito maturata dal cliente nel corso dell'annualità assicurativa, compresa l'evidenza di eventuali sinistri con responsabilità principale o paritaria in capo al conducente del veicolo assicurato, e mette a disposizione degli assicurati, per la consultazione in via telematica nell'apposita sezione "Area Clienti", l'Attestazione sullo Stato del Rischio.

In alternativa, è prevista la possibilità per il Contraente o, se persona diversa, l'avente diritto, ovvero il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio o il Locatario, di richiedere in qualunque momento:

- una stampa cartacea dell'attestato di rischio rivolgendosi al proprio intermediario di fiducia.
- L'invio dell'attestato di rischio mediante posta elettronica, tramite l'apposita funzionalità prevista nell'Area dedicata del sito dell'Impresa, alla sezione contatti – servizio clienti

Gli attestati di rischio così rilasciati hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa e non possono essere utilizzati in sede di stipula di un nuovo contratto, in quanto la posizione assicurativa viene acquisita direttamente dall'Impresa in via telematica tramite la Banca Dati Attestati senza necessità di consegna del documento cartaceo.

L'Attestazione sullo stato del rischio, viene rilasciata anche in caso di risoluzione del Contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo, a condizione che il Periodo di Osservazione risulti concluso.

L'Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata al Contraente o se persona diversa, all'avente diritto, ovvero al Proprietario del Veicolo, al Locatario, nel caso dei contratti di Leasing, o all'acquirente con patto di riservato dominio o all'usufruttuario del Veicolo.

Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più assicuratori, l'Attestazione viene rilasciata dalla Delegataria.

6.2 Esclusioni

La Compagnia non rilascia l'Attestato di rischio nel caso di:

a) Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- b) **Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- c) **Contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale**, fatto salvo quanto previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
- d) **Cessione del Contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, al cessionario alla scadenza del contratto;**
- e) **Contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno intero) alla scadenza del rateo iniziale.**

Art. 7 - Rilascio di duplicati

Nel caso in cui la Polizza, il Certificato di assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque il Contraente abbia perso la disponibilità, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta del Contraente.

Se la perdita della Polizza, del Certificato di assicurazione o della Carta Verde, sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia la **copia della Denuncia** sporta alla competente Autorità.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano, o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione, e potrà richiedere, a scelta irrevocabile, una delle seguenti soluzioni:

a) *SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO*

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile, **purché appartenente allo stesso settore del veicolo alienato**. In questo caso la Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; **tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore**. Qualora il Veicolo sostituito resti invenduto, per mancato buon fine dell'incarico di vendita, lo stesso potrà essere assicurato dalla Compagnia con un nuovo Contratto da assegnarsi alla stessa classe di conversione universale (CU) precedente alla perdita di possesso.

b) *CESSIONE DEL CONTRATTO*

Il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente del Veicolo. In tal caso, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia e all'acquirente del Veicolo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. **Il Contraente cedente resta obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento della predetta comunicazione alla Compagnia.**

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni del Contratto ceduto. Il Contratto si risolverà comunque alla sua naturale scadenza; pertanto, al fine di assicurare lo stesso Veicolo **successivamente il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per tale motivo, la Società non rilascerà al cessionario alcuna Attestazione sullo Stato del Rischio; mentre il cedente avrà diritto al mantenimento della classe di CU per il periodo di validità dell'attestato.

c) *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà. Contestualmente alla richiesta di risoluzione del Contratto il Contraente dovrà **restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**.

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, al **netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

La decorrenza del rimborso della parte di premio pagata e non goduta, ha comunque effetto dalla data di restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi, se successiva al perfezionamento del trasferimento di proprietà.

Per i **Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio** richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Il contratto si risolve, **senza rimborso del Premio**, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che alla Compagnia o all'Agenzia **siano stati restituiti il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Veicolo il Contraente ha diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta **dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo, solo se tale data di consegna, coincide con quella di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde alla Compagnia; in caso contrario il rimborso decorrerà dalla data di effettiva restituzione dei documenti sopra citati.**

Art. 9 – Distruzione, Demolizione od Esportazione Definitiva del Veicolo

Nel caso di distruzione, demolizione ovvero esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è **tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r** indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia incaricata del Contratto, fornendo idonea documentazione e può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) *SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO*

Il Contraente, **previa restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde relativi al Veicolo distrutto, demolito o esportato**, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 8 "Trasferimento della proprietà del Veicolo".

b) *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO*

Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto indicando la data dell'effettiva distruzione, demolizione o esportazione definitiva o la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione. Contestualmente alla predetta comunicazione il Contraente è tenuto ad inviare alla Compagnia **il Certificato di assicurazione e la Carta Verde**, ad eccezione del caso che i predetti documenti siano andati distrutti con il Veicolo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Fermo restando il **diritto della Compagnia di verificare l'esattezza delle dichiarazioni** fornite dal Contraente, il Contratto si risolve alla data indicata dal Contraente nella predetta comunicazione, **e comunque non prima della data della restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione o della restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi.**

La Compagnia riconosce il diritto al rimborso della parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia.

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procederà al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 10 – Furto, Rapina o Appropriazione Indebita del Veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo **il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, con raccomandata a/r indirizzata a DONAU VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, via B. Quaranta, 45 – 20139 Milano o all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto, restituendo, se ancora in suo possesso, il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Il Contraente deve inoltre consegnare copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice delle Assicurazioni il Contratto si **risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o rapina** presentata all'Autorità competente.

Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi del successivo articolo 11 della presente Sezione A, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) **SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO**

Il Contratto viene reso valido per un altro Veicolo appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o del coniuge, del convivente di fatto o del partner con cui sussiste un'unione civile. La Compagnia procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul Contratto sostituito. La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul Contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito **purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.**

b) **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto **si risolve il giorno successivo alla denuncia** presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio pagata e non goduta, **al netto delle imposte e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente**, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Tuttavia, la Compagnia **non rimborserà la parte di Premio relativa alla garanzia Furto e rapina, qualora presenti.**

Donau si riserva la possibilità di esercitare il diritto di rivalsa per gli eventuali importi pagati a fronte di sinistri avvenuti, denunciati e liquidati durante il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del contratto, a norma di quanto indicato al primo comma del presente articolo, e la data di consegna a Donau della copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per i Contratti di durata inferiore ad un anno la Compagnia non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

Art. 11 - Sospensione in corso di contratto
Non è consentita la sospensione del Contratto.

Art. 12 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 13 - Competenza territoriale

Per le controversie nascenti dal Contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede la Compagnia.

Art. 14 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Compagnia per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro, Il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 Codice Civile.

La mancata comunicazione, ex art. 1910 del Codice Civile, può comportare la perdita del diritto alla prestazione indennitaria.

Art. 15 - Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni debbono farsi **per iscritto mediante invio di lettera raccomandata a/r o fax** all'attenzione della Compagnia, Via Bernardo Quaranta, 45, 20139 Milano, fax n. +39 02 897569 20 oppure all'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto di Assicurazione.

Inoltre, in adempimento del Provvedimento IVASS N.7 del 16 Luglio 2013 che ha introdotto gli artt. 38 bis ss del Reg. 35/2010, Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia rende disponibile ai propri Clienti l'Area Riservata sul sito web aziendale, che consente loro la possibilità di consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze. Il Contraente può registrarsi sul sito internet istituzionale www.donauassicurazioni.it ed attivare la sua utenza, previa richiesta di credenziali di accesso e fornendo il proprio codice fiscale e numero di polizza. Per qualsiasi informazione o problematica riguardante l'accesso all'Area Riservata è possibile contattare il Contact Center al numero verde **800 978 549**, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

Art. 16 – Prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto **si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda**. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine **decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione**.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni contrattuali valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI TERRESTRI (R.C.A.)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1.1 Assicurazione obbligatoria

La Compagnia assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i Rischi della Responsabilità Civile derivanti dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza e per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme (ivi inclusi capitale, interessi e spese) dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi.

L'Assicurazione copre anche:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private, escluse le Aree Aeroportuali, sia civili sia militari. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
- b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
- c) la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
- d) la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dall'istruttore durante la circolazione del veicolo, nei casi di veicoli adibiti a scuola guida. Inoltre sono considerati Terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e **l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**.

1.2 Garanzie aggiuntive e Massimali

La Compagnia assicura, inoltre, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate successivamente nella Sezione **"Condizioni aggiuntive per la copertura di rischi non compresi nell'Assicurazione della Responsabilità Civile"**, i Rischi ivi indicati, **a condizione che siano state espressamente richiamate in Polizza**.

I Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

1.3 Soggetti esclusi

Non è considerato Terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal Contratto di Assicurazione obbligatoria il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 122 comma 2 del Codice delle Assicurazioni che estende la copertura assicurativa ai danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, **non sono inoltre considerati Terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai Contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:**

- **Il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio di cui all'art. 2054 comma 3 del Codice Civile ed il Locatario di cui all'art. 91 comma 2 del Nuovo codice della strada;**
- **Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del Sinistro e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

terzo grado, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- Quando l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

Art. 2 – Rischi esclusi e Rivalsa

2.1 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 del Codice delle Assicurazioni, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Inoltre, salvo che non sia diversamente convenuto, l'Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente **non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di **Veicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco **non vi è una persona abilitata** a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di **Veicolo con "targa prova"**, se la circolazione avviene **senza l'osservanza delle disposizioni** vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il **trasporto è vietato o abusivo** o comunque **se non è conforme** alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- e) nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il **noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza** od il **Veicolo non sia guidato dal Proprietario** (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- f) se il conducente al momento del Sinistro **guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**;
- g) se il Veicolo assicurato **non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria** ai sensi della legge;
- h) in caso di **dolo del conducente**.

2.2 Rivalsa

Nei casi indicati al precedente comma 2.1. ed in tutte le altre ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

- a) La Compagnia rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
 - il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è **provato il superamento dell'esame teorico-pratico** di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
 - il conducente guida con patente scaduta, purché la **patente successivamente rinnovata** abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.**
- b) La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'ente o della società, che siano proprietari o locatari dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

- nel caso di danni alla persona causati a Terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Nuovo codice della strada, relativo Regolamento e successive modifiche.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente/società fosse stato/a, prima del Sinistro, a conoscenza della cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Art. 3 – Denuncia di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, alla sede della Compagnia o all'Agenzia, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di Sinistro (“modulo blu”) previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni. La Denuncia deve essere presentata immediatamente e comunque **entro tre giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

A tal fine il Contraente/Assicurato potrà farsi assistere dal Contact Center della Compagnia contattando il **numero verde 800.976.848** o recandosi presso l'Agenzia presso la quale è stato stipulato il Contratto.

Alla Denuncia devono far seguito, **nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro e, in genere, tutti i dati e documenti richiesti dalla Compagnia.**

L'inadempimento degli obblighi relativi alla Denuncia di Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La Compagnia si riserva, in tale ipotesi, il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 - Gestione delle Vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando i danneggiati non siano stati risarciti a titolo definitivo.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Compagnia lo richieda espressamente.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE D - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono **valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza**.

D. 1) Rinuncia alla Rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Compagnia, a parziale deroga dell'art 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

D. 3) Rinuncia alla Rivalsa per omissione o mancato superamento della revisione obbligatoria

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 2.2 della Sezione B - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del Veicolo assicurato, nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto o non abbia superato la revisione obbligatoria ai sensi di legge, **qualora successivamente la revisione venga effettuata ed abbia esito positivo**.

D. 4) Guida Esclusiva

(Concedibile solo a Veicoli uso privato, con proprietario persona fisica unico intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato)

Il Contraente dichiara che il Veicolo verrà guidato unicamente dalla persona indicata in Polizza come conducente esclusivo.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona diversa dal conducente esclusivo**, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verrà esercitata in **proporzione del minor Premio pagato per effetto della presente Condizione Aggiuntiva, e comunque per un importo massimo pari ad Euro 3.000,00**.

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi **purché adeguatamente documentati**:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del Veicolo dovuto a Stato di necessità;
- circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

D. 6) Guida Libera

Il Contraente dichiara che alla guida del Veicolo è abilitato un qualsiasi conducente purché il soggetto sia in possesso di regolare patente di guida.

Qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una **persona priva di tale requisito** la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.

La Compagnia non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa in caso di circolazione del Veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevabile.

D. 7) Non Tacita Proroga

Resta di comune accordo convenuto tra le parti che il Contratto si intende **estinto alla sua naturale scadenza** senza obbligo di disdetta.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE N- CONDIZIONI SPECIALI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (FORME TARIFFARIE)

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

N. 1) Bonus/Malus

La presente Assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e l'assegnazione ad un percorso evolutivo "DONAU", articolato in 27 Classi di merito, determinata in base alla Classe di Conversione Universale, riportata nell'Attestazione sullo stato del rischio.

Per la stipula del Contratto con formula Bonus/Malus, il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà.**

N. 2) Bonus/Malus con franchigia

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus con Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di Sinistri nei Periodi di osservazione e l'assegnazione ad un percorso evolutivo "DONAU", articolato in 27 Classi di merito, determinata in base alla Classe di Conversione Universale, riportata nell'Attestazione sullo stato del rischio.

La presenza e l'ammontare della franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro è precisato in polizza. **Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.** La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Per la stipula del Contratto con formula Bonus/Malus con Franchigia, il **Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del Veicolo o il certificato di proprietà.**

N. 3) Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle Regole Evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus/Malus, a seconda se si tratti di contratto stipulato con durata annuale o con durata annuale più frazione sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo (Contratto di durata annuale): inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi (Contratto di durata annuale): inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.
- primo periodo (Contratto di durata annuale più frazione): inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
periodi successivi (Contratto di durata annuale più frazione): inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

N. 4) Classe di Merito di conversione universale

- CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE

In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del Contratto, il Contratto è assegnato alla Classe di Merito di Conversione Universale (CU)14. Nel



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

caso di veicoli già assicurati presso altra impresa, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, il contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della Classe di Conversione Universale indicata.

Nel caso in cui, l'Attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, non risulti essere l'ultima maturata dall'Assicurato, Donau considererà le informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio disponibile e richiederà al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di assoluta mancanza di informazioni, nella banca dati poc'anzi menzionata, Donau potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il Contraente sia in grado di produrre.

Per quanto sopra, l'Impresa si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe CU di massima penalizzazione.

1. DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – REGOLE SPECIFICHE

Il Contratto è assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del Contratto.

Le seguenti regole specifiche, disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione di cui all'art.47 del D.Lgs.n.285/1992:

- a) nel caso di veicolo già **assicurato all'estero, il Contratto è assegnato alla classe di CU 14**, a meno che il Contraente consegni una **dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero** relativa alla sinistrosità pregressa (che si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo Stato del Rischio). In tal caso, la classe di Conversione Universale da applicare al contratto, viene determinata sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe di ingresso. **Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile);**
- b) In caso di **mutamento della titolarità di un veicolo che comporti un passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi**, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- c) nel caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente viene attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto, su altro veicolo di sua proprietà o acquisito



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;

- d) **qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di CU** attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti venduto, ovvero sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU già maturata su un veicolo oggetto di furto o rapina con successivo ritrovamento, **al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;**
- e) **nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'Attestazione sullo Stato di Rischio, ma entro il periodo di validità della stessa:**
- Vendita;
 - Demolizione;
 - Furto o rapina di cui sia esibita Denuncia alle Autorità competenti;
 - Certificazione di cessazione della circolazione;
 - Definitiva esportazione all'estero;
 - Consegna in conto vendita,

al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato, è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;

- f) **nel caso in cui un veicolo in Leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi, sia acquistato dal soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi.** Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o noleggio, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- g) **nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi, siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;**
- h) **qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione *mortis causa*, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il *de cuius* al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.** Se l'erede, già convivente con il *de cuius*, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del Contraente, la Compagnia assegna al veicolo oggetto di successione, la nuova classe di CU;
- i) **nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, fino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14,**



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”; **il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato;**

- j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca dati degli Attestati di rischio, di cui all’art. 134 del CAP, **il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore**, su richiesta del Contraente. **In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;**
- k) nel caso di **trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa**, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
- l) qualora una **società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;
- m) nel caso di **mutamento della classificazione del veicolo assicurato**, di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.

- La sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 Aprile 2007, n.40 (c.d. “legge Bersani”).

2. EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il Contratto viene assegnato, all’atto del rinnovo, alle classi di pertinenza a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti, ivi inclusi i sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato di rischio in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee quando l’assicurato abbia cambiato compagnia secondo quanto riportato nella Tabella 2 – Classe di assegnazione CU, in base ai Sinistri osservati ed in base alle seguenti regole:

- a) Assenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione non sono stati pagati Sinistri, neppure a titolo parziale, con responsabilità principale o con percentuale di responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%, e non risultano comunicati alla Banca dati degli Attestati di Rischio pagamenti per sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, il Contratto è assegnato alla classe immediatamente inferiore (bonus).
- b) Presenza di Sinistri: se nel Periodo di Osservazione sono stati pagati Sinistri, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o con percentuale di responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51%, ivi compresi quindi eventuali sinistri tardivi o sinistri relativi ad eventuali precedenti coperture temporanee, **il Contratto è assegnato alla Classe di Merito secondo le Regole Evolutive della seguente Tabella 1.**

Agli effetti delle Regole Evolutive il Contratto è considerato immune da Sinistri, qualora, nonostante la presenza di Denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, la Compagnia non abbia ancora pagato alcun Sinistro.

TABELLA 1 – Criteri di attribuzione della classe di CU

| Provenienza | Assegnazione | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | Classe di CU | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l’Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente Tabella 2.

TABELLA 2 – Criteri evolutivi in caso di passaggio da “franchigia” a “bonus-malus”

| Anni senza sinistri | Classe di CU |
|---------------------|--------------|
| 5 | 9 |
| 4 | 10 |
| 3 | 11 |
| 2 | 12 |
| 1 | 13 |
| 0 | 14 |

Non sono considerate annualità senza Sinistri quelle per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (Non Assicurato) o ND (Non Disponibile).

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, e non risulti indicata la classe di CU, alla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n.72 del 16 Aprile 2018, il medesimo è assegnato alla classe di **CU 14**, senza che la valorizzazione della sinistrosità pregressa influisca ai fini del computo della classe CU di assegnazione.

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, al termine dell'ultimo periodo di osservazione, per entrambe le forme tariffarie sopra indicate, la classe CU dovrà essere determinata sulla base della sinistrosità registrata e conseguentemente evoluta secondo le regole di cui alla Tabella 1.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

N .5) Classe di merito “DONAU” e percorso evolutivo**1. CLASSE DI MERITO DONAU**

Il sistema Bonus Malus DONAU si articola in 27 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinati secondo la tabella seguente:

TABELLA 3 - Classi di merito DONAU

| Classi di merito DONAU | Coeff. |
|------------------------|--------|
| 1I | 0,504 |
| 1H | 0,514 |
| 1G | 0,524 |
| 1F | 0,534 |
| 1E | 0,543 |
| 1D | 0,543 |
| 1C | 0,553 |
| 1B | 0,563 |
| 1A | 0,572 |
| 1 | 0,582 |
| 2 | 0,610 |
| 3 | 0,630 |
| 4 | 0,640 |
| 5 | 0,660 |
| 6 | 0,670 |
| 7 | 0,680 |
| 8 | 0,700 |
| 9 | 0,710 |
| 10 | 0,760 |
| 11 | 0,800 |
| 12 | 0,840 |
| 13 | 0,880 |
| 14 | 0,977 |
| 15 | 1,000 |
| 16 | 1,100 |
| 17 | 1,210 |
| 18 | 1,440 |

2. ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO ALLA CLASSE DI MERITO DONAU

a) In fase di stipula del contratto, viene assegnata una Classe di Merito “DONAU 14” nei casi di:

- Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta;
- Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA;
- Veicolo già assicurato all'estero, in assenza di dichiarazione relativa alla sinistrosità pregressa, rilasciata dall'assicuratore estero.

Il Contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del Contratto.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di 15 o più giorni antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, è tenuto a fornire **dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto.**

b) In caso di Veicolo già assicurato

1. Con forma tariffaria Bonus Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca a Veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria Bonus/Malus:

- presso la Compagnia, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione indicata sull'attestazione rilasciata dalla Compagnia stessa;
- presso altro assicuratore, il Contratto è assegnato alla classe di assegnazione CU indicato sull'attestato di rischio convertito in base alla Tabella 4 di seguito riportata in base alla "Tabella di conversione" di seguito riportata;

TABELLA 4 - Tabella di conversione

| Classe di assegnazione CU | di | Classe di Merito DONAU |
|---------------------------|----|------------------------|
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 5 | | 5 |
| 6 | | 6 |
| 7 | | 7 |
| 8 | | 8 |
| 9 | | 9 |
| 10 | | 10 |
| 11 | | 11 |
| 12 | | 12 |
| 13 | | 13 |
| 14 | | 14 |
| 15 | | 15 |
| 16 | | 16 |
| 17 | | 17 |
| 18 | | 18 |

Nel caso in cui, l'Attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati definita dal Regolamento IVASS 9/2015, non risulti essere l'ultima maturata dall'Assicurato, Donau considererà le informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio disponibile e richiederà al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. L'impresa provvederà a verificare presso il precedente assicuratore la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di assoluta mancanza di informazioni, nella banca dati attestati, precedentemente menzionata, Donau potrà valutare l'assunzione del rischio sulla base della documentazione che il Contraente sia in grado di produrre.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Per quanto sopra, l'Impresa si riserva comunque il diritto di verificare la correttezza di tali informazioni e, in caso di discordanza, provvederà a rettificare il contratto con conseguente modifica del premio a debito o credito del contraente.

In caso di totale assenza di qualsiasi forma di certificazione della sinistrosità pregressa il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'Attestazione si riferisca ad un **Contratto scaduto da più di 12 mesi**. Tuttavia, qualora il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, in presenza di un'Attestazione sullo Stato del Rischio scaduta da più di 15 giorni ma da **meno di 5 anni, dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente Contratto**, il nuovo Contratto è assegnato alla Classe di Merito di pertinenza, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'Attestazione sullo Stato del Rischio.

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, **deve esibire il precedente contratto stipulato per una durata temporanea** e il Contratto verrà assegnato alla stessa Classe di Merito risultante da tale contratto. Qualora il contratto risulti **scaduto da più di 15 giorni ma da meno di 5 anni** ed il **Contraente dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto**, il nuovo Contratto viene assegnato alla Classe di Merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dal contratto temporaneo.

Qualora il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, voglia usufruire della Classe di Merito maturata su un veicolo di sua proprietà che, risulti venduto, demolito o esportato definitivamente all'estero, posto in conto vendita o oggetto di furto o rapina, per un nuovo Veicolo dallo stesso acquistato, in data successiva o uguale alla scadenza annuale riportata sull'Attestazione stessa, dovrà fornire **la relativa documentazione giustificativa**.

La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato, è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi;

Qualora l'Attestazione venga rilasciata per un Veicolo sul quale sia stato esercitato il diritto al riscatto relativo al Leasing o noleggio a lungo termine, il recupero della Classe di Merito a favore dell'effettivo utilizzatore del Veicolo stesso potrà essere effettuato purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n.495/1992, da almeno dodici mesi, e qualora sia disponibile:

- **L'Attestazione sullo Stato del Rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa;**
- **Una copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà all'effettivo utilizzatore.**

Nel caso in cui l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

acquistato e la relativa documentazione deve essere integrata dal libretto di circolazione del veicolo non riscattato, dove è possibile evincere la registrazione quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno dodici mesi.

2. Veicolo assicurato all'estero

Nel caso in cui il Contratto si riferisca ad un Veicolo già assicurato all'estero, il Contratto stesso verrà assegnato alla Classe di Merito 14, a meno che il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, non **consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione alle classi CU e alla Classe di Merito interna, secondo i criteri di cui alla Tabella 1.**

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, Attestazione sullo Stato del Rischio. In tal caso alla Compagnia deve essere **consegnata la seguente documentazione:**

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
- libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma, inequivocabilmente, che si tratta dello stesso Veicolo, cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede, ovvero il libretto di circolazione attestante l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia del nuovo Veicolo.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il Contraente o il Proprietario/Avente diritto, se persona diversa dal Contraente, è in possesso di un attestato italiano (relativo ad un veicolo alienato) ancora in corso di validità, può riprendere la classe di merito CU maturata e la tabella della sinistrosità pregressa, e la classe CU evolve in base alle evidenze della dichiarazione dell'assicuratore estero, secondo i criteri di cui alla Tabella 1.

3. REGOLE EVOLUTIVE

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il Contratto verrà assegnato, all'atto della scadenza, alla Classe di Merito di pertinenza in base alle Regole Evolutive sotto riportate (Tabelle 5) a seconda che la Compagnia o altra Impresa (in caso di sinistri tardivi o relativi a coperture temporanee) abbia o meno effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danni conseguenti a Sinistri:

- con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri Sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

TABELLA 5 – Tabella delle Regole Evolutive DONAU

| Classe di Merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 Sinistri o più |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1I | 1I | 1G | 1D | 1 A | 3 |
| 1H | 1I | 1F | 1C | 1 | 4 |
| 1G | 1H | 1E | 1B | 2 | 5 |
| 1F | 1G | 1D | 1 A | 3 | 6 |
| 1E | 1F | 1C | 1 | 4 | 7 |
| 1D | 1E | 1B | 2 | 5 | 8 |
| 1C | 1D | 1 A | 3 | 6 | 9 |
| 1B | 1C | 1 | 4 | 7 | 10 |



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

| | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|----|
| 1 A | 1B | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 1 | 1 A | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |

N. 6) Facoltà del contraente di rimborsare i sinistri liquidati

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle Regole Evolutive di cui alla **Tabella delle Regole Evolutive (Tabella 5)**, offrendo alla **Compagnia il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di Osservazione precedente alla data di scadenza del Contratto e relativi ad eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau o ad eventi verificatisi quando la copertura assicurativa era prestata da altra Impresa (sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura temporanea).

Per conoscere l'importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP, Via Yser 14, 00198 Roma.

Nel caso in cui nel corso dell'annualità in scadenza siano stati pagati a titolo definitivo sinistri non rientranti nell'ambito di detta procedura di risarcimento diretto, relativamente a:

- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da Donau (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per la presenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive" e il cui importo viene visualizzato alla voce "Importo Eur" nell'Attestato di rischio) ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i, il contratto sarà riclassificato sulla base del nuovo stato del rischio.
- Eventi verificatisi nel periodo di copertura assicurativa prestata da altra Impresa (dati riscontrabili dall'attestazione sullo stato del rischio per l'assenza della sigla "DON/" anteposta al numero sinistro nella tabella "sinistri considerati ai fini dell'applicazione delle regole evolutive"), ove il Contraente intenda provvedere al rimborso dello/degli stesso/i ai fini della riclassificazione del contratto sulla base del nuovo stato del rischio, dovrà inoltrare specifica richiesta all'impresa che ha avuto in gestione il contratto nel periodo in cui tale sinistro si riferisce.

Tale facoltà riguarda i Sinistri liquidati integralmente entro il termine del periodo di osservazione (compresi eventuali sinistri tardivi o relativi a polizze con copertura



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

temporanea, trasmessi all'Impresa dalla Banca dati degli Attestati di Rischio) relativo all'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi dalla scadenza contrattuale.

In caso di rimborso, la Compagnia provvederà ad aggiornare la banca dati degli attestati di rischio ed a rendere disponibile per il Contraente o per gli altri aventi diritto se diversi dal Contraente, il nuovo documento in formato elettronico secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

N. 7) Sostituzione del contratto

La sostituzione del Contratto non interrompe il Periodo di Osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della Classe di Merito - **purché il Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario)** del Veicolo assicurato sia rimasto lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.

N. 8) Sostituzione del ciclomotore

La sostituzione del Veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto con mantenimento – per un altro Veicolo - della Classe di Merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, **sempreché il Proprietario del Veicolo sostituito (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge, il convivente di fatto o il partner con cui sussiste un'unione civile.**

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

Qualora in presenza di trasferimento della classe di CU su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto in seguito a consegna in conto vendita del precedente veicolo o perchè oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, e in caso di successivo rientro dal conto vendita o di ritrovamento, per assicurare nuovamente lo stesso veicolo viene attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso, purché ancora in corso di validità.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

SEZIONE V- VINCOLI

Cond.V1) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing

In caso di vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing indicata in Polizza, la Compagnia si obbliga per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell'ente/ società vincolataria o della società di leasing;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia;
- comunicare all'ente/società vincolataria o alla società di leasing con lettera da inviarsi mediante raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio o delle rate di Premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del Contratto alla sua scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
- non pagare, in caso di Sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza **senza il consenso scritto dell'ente /società vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata** contro Quietanza liberatoria al cui rilascio l'ente/ società vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, **corrisposto alla società di leasing nella sua qualità di proprietario di detto Veicolo**, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria.

La Compagnia si riserva la facoltà di dare regolare disdetta del presente Contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi della Polizza e da comunicarsi contestualmente all'ente/ società vincolataria o alla società di leasing con lettera raccomandata.

Cond.V2) – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o di società di leasing (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

La Polizza é vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente finanziatore che e' intestatario del Veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente finanziatore stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente Contratto se non **con il consenso scritto** dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia.

In caso di Sinistro che cagioni danni al Veicolo assicurato, **l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente finanziatore, nella sua qualità di Proprietario di detto Veicolo** e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa Quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza, **salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del Contratto in conseguenza dell'applicazione delle Regole Evolutive** di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il Contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

INFORMATIVA AL CONTRAENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, per brevità, "Società" o "il Titolare"), in qualità di titolare del trattamento desidera informarla, ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali («Regolamento»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Italia, Via Bernardo Quaranta n. 45, Milano.

2. Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare potrà trattare:

- **dati identificativi e di contatto**: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, residenza o sede legale, indirizzo email, numero telefonico;
- **dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti**.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità e sulla base delle seguenti condizioni di liceità:

a. adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata, e comunque di gestione ed esecuzione del contratto; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto contrattuale (art. 6.1, lett. b e c del Regolamento);

b. gestione dell'eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento);

Per tali finalità non occorre il Suo consenso.

c. I dati forniti potranno essere trattati anche con la finalità di inviare newsletter, comunicazioni di natura pubblicitaria, o a finalità di *marketing*; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento);

3. Modalità del trattamento e natura del conferimento

I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l'adozione d'idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Il conferimento e l'aggiornamento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base a normative vigenti (in materia fiscale o altre) o per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Senza tali dati, non sarà possibile instaurare o - in talune circostanze - proseguire il rapporto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** è facoltativo e il mancato conferimento o il ritiro del consenso al trattamento non comporterà conseguenze sul rapporto contrattuale, ma solo l'impossibilità di trattare i dati ai fini ivi indicati.

4. Conservazione dei dati

Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel rispetto degli obblighi civilistici e fiscali (ad esempio obbligo civilistico di conservare le scritture contabili e ulteriore corrispondenza aziendale per 10 anni) e comunque per la sola durata del contratto in essere. Una volta concluso il rapporto, a tutela dei diritti della Società, i dati saranno conservati – in modo da essere accessibili solo in caso di necessità – per un periodo di tempo corrispondente al periodo di prescrizione di eventuali diritti che Lei possa vantare nei confronti della Società. Tale periodo varia a seconda del tipo di dato e dell'eventuale intervento di cause interruttrive o sospensive della prescrizione medesima.

Nel caso in cui Lei acconsenta al trattamento dei dati per le finalità di cui al **punto 2.c.** tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal conferimento.

5. Destinatari dei dati

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati a: dipendenti della Società, i suoi collaboratori, consulenti e professionisti (in particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; gestore del database aziendale etc.), organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS. Nell'adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.

6. Trasferimento dei dati

I Suoi dati saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server siti in Unione Europea. I dati saranno altresì conservati, in formato digitale, all'interno del database situati in Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti del Contraente

Il Contraente potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



VIENNA INSURANCE GROUP

- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
- opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es. dati relativi agli stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email privacy@donauassicurazioni.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group Rappresentanza Generale per l'Italia, Via B. Quaranta n. 45, 20139 Milano.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683